

# COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

PROVINCIA DI VICENZA



N. 16 di Reg.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **venticinque** del mese di **maggio**, alle ore **17:00** nella residenza Comunale, con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Sig. **MASERO ERMINIO** e con la partecipazione del Segretario Comunale Dr.ssa **PEROZZO CHIARA**.

Fatto l'appello risultano:

			Presente	Assente
1	MASERO ERMINIO	Presidente	P	
2	DE LUCA ROBERTO	Consigliere		AG
3	PEROTTO SONIA	Consigliere	P	
4	TOMIELLO GIAMPIETRO	Consigliere	P	
5	COSTA MARIA CRISTINA	Consigliere	P	
6	ROSA FABRIZIO	Consigliere	P	
7	PATTANARO GIOVANNI	Consigliere	P	
8	DAL MOLIN PAOLA	Consigliere	P	
9	CARLASSARA ATTILIO FRANCO	Consigliere	P	
10	TRIBBIA GRAZIANO	Consigliere	P	
11	PIANALTO SILVIA	Consigliere	P	
12	CAROLLO LUCA	Consigliere		AG
13	BORGIO NIVES	Consigliere	P	

Presenti n.11 assenti n.2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

### OGGETTO

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025**

Sintesi riepilogativa (per la discussione integrale la registrazione agli atti, disponibile anche sul sito ufficiale del Comune)

Il Sindaco invita l'Assessore all'Ecologia a relazionare il punto all'ordine del giorno "omissis"

L'Assessore Pattanaro relaziona il punto all'ordine del giorno con una breve relazione illustrativa "omissis"

Il Sindaco, nessun altro chiedendo di intervenire e

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**ATTESO** che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

**CONSIDERATO** che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

**RILEVATO** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato

dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come

previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**CONSIDERATO** che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

**PRESO ATTO** che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno 2020 (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**CONSIDERATO** anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

**CONSIDERATO** che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

**RIBADITO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

**CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**VISTO** il prospetto di PEF pluriennale, validato dall'ETC "Consiglio di Bacino Vicenza per la Gestione dei Rifiuti Urbani", con Delibera del Comitato n. 11 del 10/05/2022, pervenuto al protocollo n. 6275 in data 11/05/2022, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

**PRESO ATTO** che il PEF relativo all'anno 2022 (vedi Rigo 90 del PEF validato) ammonta ad € 832.298,00 così suddiviso:

- Componenti di Costo Fisse: Euro 313.053,00
- Componenti di Costo Variabile: Euro 519.245,00

**RITENUTO** di attribuire, sulla base della quantità di rifiuti prodotti, alle utenze domestiche il 76% del costo complessivo ed il restante 24% alle utenze non domestiche;

**DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

**VISTO** l'art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15 il quale prevede che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**CONSIDERATO** che alla data del 30 aprile non era ancora pervenuto il PEF validato dall'Ente Territorialmente Competente e quindi non era possibile procedere con l'approvazione delle tariffe entro il termine del 30 aprile 2022;

**VISTO** che il prossimo Decreto "Aiuti" conterrà una norma che collega il termine dell'approvazione degli atti legati al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) – fissato dal "DL Milleproroghe" al 30 aprile di ciascun anno – a quello del bilancio di previsione degli enti locali, quando quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile ;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

**VISTO** l'articolo 31 Comma 1 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti il quale prevede che "Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate con scadenza stabilita annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe."

**RITENUTO** opportuno stabilire, per l'anno 2022, il versamento della TARI in n° 2 rate con le seguenti scadenze:

- 1° rata 31.08.2022

- 2° rata 31.10.2022

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di:

- di prendere atto del PEF pluriennale e del PEF 2022, validato dall'ETC "Consiglio di Bacino Vicenza per la Gestione dei Rifiuti Urbani"
- approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29 dicembre 2021;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000, conservato agli atti;

**ACCERTATA** la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**AI SENSI** dell'art. 56 del Regolamento per l'organizzazione del Consiglio comunale, per il testo integrale della discussione si fa riferimento alla registrazione depositata in archivio;

Con votazione resa per alzata di mani e riportante il seguente risultato:

- PRESENTI: 11
- FAVOREVOLI: 11 - unanimità
- ASTENUTI: nessuno
- CONTRARI: nessuno

### **D E L I B E R A**

1. **che tutto** quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di prendere atto** del PEF pluriennale e del PEF 2022, validato dall'ETC "Consiglio di Bacino Vicenza per la Gestione dei Rifiuti Urbani", allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;
3. **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "C" al presente atto;
4. **di stabilire** per l'anno 2022 il versamento della TARI in n° 2 rate con le seguenti scadenze:
  - 1° rata 31.08.2022
  - 2° rata 31.10.2022
5. **di dare atto** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
6. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
7. **di dichiarare**, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti:
  - PRESENTI: 11
  - FAVOREVOLI: 11 - unanimità
  - CONTRARI: nessuno
  - ASTENUTI:nessuno

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO P-265-2022**

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.

(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Piovene Rocchette, 19/05/2022

Il Responsabile del Servizio  
rag. Rita Bonato

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Piovene Rocchette, 19/05/2022

Il Responsabile del Servizio  
rag. Rita Bonato



Letto, confermato e sottoscritto (firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Il Presidente  
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa PEROZZO CHIARA

ALLEGATO C) - TARIFFE TARI ANNO 2022

**UTENZE DOMESTICHE**

<b>Categoria</b>	<b>Tariffa Fissa</b>	<b>Tariffa Variabile</b>
Componenti Nucleo Familiare: 1	€ 0,3633	€ 53,1717
Componenti Nucleo Familiare: 2	€ 0,4269	€ 106,3434
Componenti Nucleo Familiare: 3	€ 0,4769	€ 136,2525
Componenti Nucleo Familiare: 4	€ 0,5177	€ 172,8081
Componenti Nucleo Familiare: 5	€ 0,5586	€ 216,0101
Componenti Nucleo Familiare: 6	€ 0,5904	€ 249,2424

**UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Categoria</b>	<b>Tariffa Fissa</b>	<b>Tariffa Variabile</b>
N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,4590	€ 0,8402
N02 - Cinematografi e teatri	€ 0,0000	€ 0,0000
N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,4110	€ 0,7486
N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,6029	€ 1,1015
N05 - Stabilimenti balneari	€ 0,6200	€ 0,5300
N06 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,3494	€ 0,6447
N07 - Alberghi con ristorante	€ 0,0000	€ 0,0000
N08 - Alberghi senza ristorante	€ 0,7399	€ 1,3566
N09 - Case di cura e riposo	€ 0,8564	€ 1,5613
N10 - Ospedali	€ 0,0000	€ 0,0000
N11 - Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,0413	€ 1,9020
N12 - Banche ed istituti di credito	€ 0,4179	€ 0,7684
N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,9660	€ 1,7645
N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,2331	€ 2,2579
N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,5686	€ 1,0403
N16 - Banche di mercato beni durevoli	€ 0,0000	€ 0,0000
N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,0139	€ 1,8515
N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,7056	€ 1,2955
N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,9660	€ 1,7645
N20 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,6303	€ 1,1503
N21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,7467	€ 1,3612
N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 3,8159	€ 6,9769
N23 - Mense, birrerie, amburgherie	€ 3,3226	€ 6,0771
N24 - Bar, caffè, pasticceria	€ 2,7129	€ 4,9558
N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,8908	€ 3,4632
N26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,7881	€ 3,2692
N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 4,9120	€ 8,9766
N28 - Ipermercati di generi misti	€ 0,0000	€ 0,0000
N29 - Banche di mercato genere alimentari	€ 0,0000	€ 0,0000
N30 - Discoteche, night club	€ 1,3085	€ 2,3954

ALLEGATO C) - TARIFFE TARI ANNO 2022

**UTENZE DOMESTICHE**

<b>Categoria</b>	<b>Tariffa Fissa</b>	<b>Tariffa Variabile</b>
Componenti Nucleo Familiare: 1	€ 0,3633	€ 53,1717
Componenti Nucleo Familiare: 2	€ 0,4269	€ 106,3434
Componenti Nucleo Familiare: 3	€ 0,4769	€ 136,2525
Componenti Nucleo Familiare: 4	€ 0,5177	€ 172,8081
Componenti Nucleo Familiare: 5	€ 0,5586	€ 216,0101
Componenti Nucleo Familiare: 6	€ 0,5904	€ 249,2424

**UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Categoria</b>	<b>Tariffa Fissa</b>	<b>Tariffa Variabile</b>
N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,4590	€ 0,8402
N02 - Cinematografi e teatri	€ 0,0000	€ 0,0000
N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,4110	€ 0,7486
N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,6029	€ 1,1015
N05 - Stabilimenti balneari	€ 0,6200	€ 0,5300
N06 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,3494	€ 0,6447
N07 - Alberghi con ristorante	€ 0,0000	€ 0,0000
N08 - Alberghi senza ristorante	€ 0,7399	€ 1,3566
N09 - Case di cura e riposo	€ 0,8564	€ 1,5613
N10 - Ospedali	€ 0,0000	€ 0,0000
N11 - Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,0413	€ 1,9020
N12 - Banche ed istituti di credito	€ 0,4179	€ 0,7684
N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,9660	€ 1,7645
N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,2331	€ 2,2579
N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,5686	€ 1,0403
N16 - Banche di mercato beni durevoli	€ 0,0000	€ 0,0000
N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,0139	€ 1,8515
N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,7056	€ 1,2955
N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,9660	€ 1,7645
N20 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,6303	€ 1,1503
N21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,7467	€ 1,3612
N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 3,8159	€ 6,9769
N23 - Mense, birrerie, amburgherie	€ 3,3226	€ 6,0771
N24 - Bar, caffè, pasticceria	€ 2,7129	€ 4,9558
N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,8908	€ 3,4632
N26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,7881	€ 3,2692
N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 4,9120	€ 8,9766
N28 - Ipermercati di generi misti	€ 0,0000	€ 0,0000
N29 - Banche di mercato genere alimentari	€ 0,0000	€ 0,0000
N30 - Discoteche, night club	€ 1,3085	€ 2,3954